

N. R.G. 9047/2024



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9047 del Ruolo Generale per l'anno 2024

TRA

Losa Rosella, con l'avv. Guido Baroni.

PARTE ATTRICE

E

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Mario Roberto Tarzia.

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI:

come in atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso la parte attrice ha chiesto, in contraddittorio con l'INPS:

“1. accertare e dichiarare: la responsabilità contrattuale dell'I.N.P.S. -

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona e corrente come sopra, per l'erronea comunicazione dei dati previdenziali e pensionistici così come effettuata con le certificazioni contributive trasmesse alla Ricorrente in data 21.10.2021 e 12.1.2023;

2. per l'effetto condannare: l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona e corrente come sopra, al risarcimento del danno in favore della Sig.ra Losa Rosella, rectius, a riconoscere e a corrispondere alla Stessa l'importo totale di € 3.247,65 lordi (€ 2.791,08 × 13 : 12 + € 223,98 quale quota T.f.r. - € 3.023,67 : 13,5) o, ancora, il più esatto importo che risultasse dovuto in base all'esito del Giudizio;

3. con gli interessi come per Legge nonché col favore di spese, contributo unificato, competenze e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.



Costituitosi con memoria difensiva, l'INPS ha sostenuto l'infondatezza del ricorso avversario.

1. Con il presente ricorso la parte attrice ha riferito che:

“2. Essendo prossima al raggiungimento dei requisiti ex lege previsti per la maturazione del diritto alla pensione, per il tramite del Patronato di riferimento, in data 21.10.2021, la Ricorrente presentava alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, domanda di rilascio di estratto conto certificativo della propria posizione previdenziale e ciò al fine di prendere contezza della data di accesso al pensionamento (doc. 1).

3. La Sede I.N.P.S. territorialmente competente, con comunicazione del 21.10.2021, inviava alla Ricorrente, sempre per il tramite del Patronato di riferimento, il relativo estratto conto certificativo; dalla citata documentazione era dato evincersi l'accreditamento di nn. 2.043 settimane contributive collegate all'età e nn. 2.073 settimane contributive alternative all'età, “...utili per il raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione anticipata a carico del fondo pensione dei lavoratori dipendenti”; ciò relative al periodo compreso tra il 1.10.1981 ed il 31.8.2021 (cfr., sempre, doc. 1).

4. Sempre per il tramite del Patronato di riferimento, in data 12.1.2023, la Ricorrente ripresentava alla Sede I.N.P.S. di Magenta (MI), il rilascio di un nuovo estratto conto certificativo previdenziale e ciò sempre al fine di prendere contezza della data di accesso al pensionamento (doc. 2).

5. La Sede I.N.P.S. di cui ai punti precedenti, con comunicazione dello stesso 12.1.2023, inviava al Ricorrente, sempre per il tramite del Patronato EPACA, nuovo estratto conto certificativo; dalla citata documentazione era dato evincersi l'accreditamento di nn. 2.108 settimane contributive collegate all'età e nn. 2.138 settimane contributive alternative all'età, “...utili per il raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione anticipata a carico del fondo pensione dei lavoratori dipendenti”; ciò relative al periodo compreso tra il 1.10.1981 ed il 30.11.2022 (cfr., sempre, doc. 2).

6. “Vero pertanto che” la Ricorrente, in considerazione della copertura assicurativa di cui ai punti precedenti, avrebbe maturato il requisito necessario ad accedere alla pensione di anzianità / anticipata nel mese di agosto 2023 con conseguente decorrenza del trattamento pensionistico a far data dal 1.12.2023 e ciò a fronte di nn. 2176 contributi – settimane utili (41 anni e 10 mesi).

7. “Vero pertanto che” la Sig.ra Losa, con comunicazione del 4.7.2023, rassegnava le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro in essere e ciò con efficacia a far data dal 1.10.2023 (cfr. doc. 3). 8. La Ricorrente, pertanto, in data 7.9.2023, presentava, sempre per il tramite del Patronato di riferimento, domanda di pensione anticipata (doc. 4).

9. La Sede I.N.P.S. territorialmente competente, con missiva del 3.1.2024, comunicava alla Ricorrente l'accoglimento della domanda amministrativa di cui al punto precedente e ciò faceva liquidando la pensione n. 001-490813556131 cat. VO e ciò con decorrenza 1.1.2024 e sul presupposto di nn. 2.178 contributi settimanali utili al raggiungimento del requisito (doc. 5).

10. “Vero che”, la decorrenza stabilita per la pensione de qua al 1.1.2024 è dipesa dall'annullamento di nn. 3 settimane con riferimento al periodo compreso tra il 1.1.1988 ed il 31.12.1988 dovuta ad una sovrapposizione contributiva del periodo di disoccupazione, rectius, ad una doppia registrazione di periodi (cfr, sempre, doc. 3).

11. In effetti, in conseguenza del disposto annullamento, l'Ente ricalcolava la decorrenza originaria della pensione di cui



ai punti precedenti dal 1.12.2023 al 1.1.2024 (cfr., sempre, doc. 5)".

2. L'attrice, dunque, poiché ha rassegnato le dimissioni dal lavoro sul presupposto, poi rivelatosi errato, di avere maturato i requisiti necessari per beneficiare della pensione anticipata e ciò dopo avere esaminato gli estratti conto provenienti dall'INPS attestanti il raggiungimento di un numero di contributi utile a tal fine, ha domandato il risarcimento del danno nella misura pari all'importo delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della pensione.

3. L'INPS, pur ammettendo l'errore contenuto negli estratti conto dovuto ad una sovrapposizione contributiva del periodo di disoccupazione, ha sostenuto che l'errore era comunque macroscopico e riconoscibile e, pertanto, non darebbe diritto ad alcun risarcimento del danno.

4. In giurisprudenza si è da tempo affermato il principio secondo cui, nell'ipotesi in cui l'INPS abbia fornito all'assicurato una erronea indicazione del numero dei contributi versati, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del versamento dei contributi, alla quale abbia fatto seguito il rigetto della domanda di pensione di anzianità, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, e a tale responsabilità l'INPS può sottrarsi solo fornendo la dimostrazione che il fatto dannoso dipende da un evento allo stesso non imputabile, ovvero che l'evento dannoso è imputabile, in tutto o in parte, al mancato uso dell'ordinaria diligenza da parte dello stesso danneggiato (cfr. Cass. nn. 6867/2001, 6995/2001).

Pertanto, con la sentenza n. 19089/2011 la Corte di Cassazione ha confermato una pronuncia della Corte di Appello di Roma che aveva accertato che dall'estratto conto contributivo trasmesso dall'INPS all'assicurato emergeva chiaramente l'esistenza di un errore nel calcolo dei contributi, determinato da una duplicazione del calcolo per uno stesso periodo di lavoro, ritenendo che tale errore fosse di immediata riconoscibilità *"per una persona dotata delle cognizioni minime compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa"*, con conseguente imputabilità esclusiva del danno al mancato uso dell'ordinaria diligenza da parte dell'assicurato.

5. Orbene, l'odierna fattispecie è piuttosto simile a quella su cui ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza citata.

Ed invero, nel caso in esame non può negarsi che dall'estratto conto contributivo trasmesso dall'INPS alla parte attrice emergesse l'esistenza di un errore nel calcolo dei contributi, dovuto ad una sovrapposizione contributiva del periodo di disoccupazione (doppia registrazione del medesimo periodo: cfr. all. n. 1 alla memoria INPS).

6. Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, l'errore si deve ritenere di immediata riconoscibilità con l'ordinaria diligenza.

7. *Tale riconoscibilità dell'errore impedisce, conseguentemente, di riconoscere alla parte attrice il diritto al risarcimento del danno invocato con conseguente rigetto del ricorso.*



8. La complessità delle questioni trattate e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Milano, 12.12.2024

Il giudice
Franco Caroleo

